|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| trasferimento.png | Linee Guida per laRIPRESA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DI BASE | wtkabandiere.jpg |

Con riferimento al Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, al Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 e al Decreto Legge 6 agosto 2021, n 111, riportiamo le Linee Guida Federali per “la Ripresa delle Attività Sportive di Base”.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alle linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive edite a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport.

2. CERTIFICATI VERDI COVID-19

Si ricorda che dal 6 agosto 2021, si è introdotto l’impiego delle cosiddette “certificazioni verdi covid-19”, per l’accesso al chiuso in tutti i locali e ambienti attinenti alle nostre attività sportive federali di ogni livello.

Per le Società Sportive, questo si traduce nell’obbligo, a cura dei Gestori dei Servizi e delle Attività Sportive Federali, di verificare che all’accesso dei locali sportivi, servizi ed attività erogate, tutti i Soggetti Sportivi, siano dotati delle “certificazioni verdi covid-19”; in particolare di:

a) avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino, che ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale; b) avvenuta guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); c) effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore dal momento del prelievo).

Tali certificazioni, non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (età inferiore ai 12 anni) e ai soggetti esentati da idonea certificazione medica rilasciata dal medico o dal servizio sanitario nazionale, secondo i disposti di legge. Per facilitare le “procedure di verifica”, si raccomanda, tramite il seguente indirizzo web:

<https://www.dgc.gov.it/web/app.html> di scaricare l’App “VerificaC19”, che consente, nel rispetto delle procedure di tutela dei dati riservati, un’efficace ed agevole verifica della “certificazione verde”.

Si rammenta inoltre che tali procedure di verifica, sono sempre da assicurare e, per i nostri associati, quando effettuata la verifica iniziale, se questa è adeguatamente documentata, la si ritiene valida per i successivi accessi, salvo che per il caso “c” che necessità di effettuazione di test, in quanto a scadenza di 48 ore.

Per ulteriori informazioni o approfondimenti, si rimanda alle FAQ pubblicate dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al seguente indirizzo:http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/ in particolare ai punti 16 e 17.

3. DISPOSIZIONI GENERALI PER LA PRATICA DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

In aggiunta a quanto indicato al paragrafo 2, deve essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni:  è obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori/soci/addetti/accompagnatori, al momento dell’accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°C;

 è obbligatorio verificare all’ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori indossino la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l’ingresso;

 è necessario individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati;

 è necessario evitare assembramenti;  è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante in quantità calibrata alla superficie della sala e al numero di potenziali utenti, e comunque in numero non inferiore a 2 dispenser ogni 300 mq ed è anche necessario prevedere l’utilizzo di disinfettante adeguato all’igienizzazione delle superfici dell’attrezzatura condivisa;

 è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt, salvo durante l’attività sportiva;

 è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all’interno della struttura, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività fisica. A titolo di esempio, la mascherina va indossata obbligatoriamente anche durante l’allenamento se il cliente si sposta da una postazione o un attrezzo di allenamento all’altro;

 è obbligatoria la pulizia e la disinfezione delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell’utente con opportuno prodotto igienizzante (rif. Circolare ministeriale n. 17644 del 22/05/2020); durante l’attività fisica è obbligatorio attenersi a quanto indicato nella tabella sottostante:

|  |
| --- |
| ZONA |
|  |  | Bianca | Gialla | Arancione | rossa |
| Numero massimo di persone nello spogliatoio | Riportare il numero massimo all’ingresso dello spogliatoioRispettare la distanza di almeno 1 m |  X |
| Obbligo di Certificazione verde covid-19 | Limitatamente alle attività al chiuso, con eccezione fasce di età non vaccinabili (meno di 12 anni) o soggetti esentati da certificazione medica | Vietate tutte le attività di base al chiuso |
| Deroga al “coprifuoco” | Non previsto in tali zone | Solo per partecipazione ad eventi / competizioni di rilevanza nazionale o per partecipare agli allenamenti in vista dei suddetti eventi |
| Pubblico | SI | NO |
| Attività motoria e sportiva all’aperto  | SI | NO |
| Attività motoria e sportiva al chiuso  | SI | Solo per atleti di interesse nazionale, a porte chiuse |
| Attività di contatto  | SI | Solo per atleti di interesse nazionale, a porte chiuse |
| Docce | SI | NO |
| Allenamenti intersociali | **SI** | **NO** |

 lavarsi frequentemente le mani;  non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;  starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;  evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;  bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;  gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);  utilizzare, ove possibile, tappetini propri o, se di uso collettivo, è obbligatorio igienizzarli prima e dopo la sessione di allenamento;  non consumare cibo negli spogliatoi ed all’interno della palestra.

 procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante;

 sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso,

mascherine/respiratori);

 indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;

 specifiche attività di filtrazione dell’aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;

 sanitizzazione ad ogni cambio turno;

 vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi

(smartphone, tablet, ecc.);

 L’utilizzo degli spogliatoi e delle docce, deve consentire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 m ed evitare assembramenti. Per le docce è obbligatoria la pulizia e la disinfezione dopo ogni utilizzo da parte dell’utente con opportuno prodotto igienizzante (rif. Circolare ministeriale n. 17644 del 22/05/2020); In aggiunta, coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo:

 di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);

 di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da

utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;

 di non toccare oggetti e segnaletica fissa.